I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1399/84 DELLA COMMISSIONE

del 18 maggio 1984

relativo alla fornitura di varie partite di burro a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 856/84 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 1039/82 del Consiglio, del 26 aprile 1982, che stabilisce le regole generali relative alla fornitura di grassi del latte, nel quadro del programma di aiuto alimentare per il 1982, a taluni paesi in via di sviluppo ed organismi specializzati (3), in particolare l'articolo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 1992/83 del Consiglio, dell'11 luglio 1983, che fissa regole per l'applicazione nel 1983 del regolamento (CEE) n. 3331/82 relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare (4),

considerando che, nel quadro dei programmi di aiuto alimentare adottati con i regolamenti del Consiglio citati nell'allegato, l'India ha chiesto la fornitura dei quantitativi di burro parimenti indicati nell'allegato;

considerando che è pertanto opportuno procedere a tali forniture in conformità delle norme previste dal regolamento (CEE) n. 1354/83 della Commissione, del 17 maggio 1983, recante modalità generali di mobilitazione e di fornitura di latte scremato in polvere, di burro e di butteroil a titolo di aiuto alimentare (5), modificato dal regolamento (CEE) n. 1886/83 (6); che è necessario in particolare precisare i termini e le modalità di consegna, nonché la procedura che gli organismi d'intervento devono applicare per determinare le relative spese;

considerando che le misure previste dal presente regolamente sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli organismi d'intervento provvedono affinché si proceda, in conformità del regolamento (CEE) n. 1354/83, alla fornitura di burro a titolo di aiuto alimentare alle condizioni specificate nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 10.
(3) GU n. L 120 dell'1. 5. 1982, pag. 5.
(4) GU n. L 196 del 20. 7. 1983, pag. 1.
(5) GU n. L 142 dell'1. 6. 1983, pag. 1.
(6) GU n. L 187 del 12. 7. 1983, pag. 29.

ALLEGATO

Bando di gara (1)

Designazione della partita	A
1. Programma:	1982
a) base giuridica	Regolamento (CEE) n. 1039/82 del Consiglio
b) attribuzione	Regolamento (CEE) n. 1040/82 del Consiglio
2. Beneficiario	Repubblica dell'India
3. Paese di destinazione	
4. Fase e luogo di consegna	fob
5. Rappresentante del beneficiario (3)	Embassy of India, (Attn. Mr Chawla — Counsellor), Chaussée de Vleurgat 217, 1050 Bruxelles, tel.: 02/640 91 40; Telex: 22510 INDEMB B)
6. Quantitativo totale	200 t
7. Provenienza del burro	Mercato della Comunità
8. Organismo d'intervento detentore delle scorte	—
9. Caratteristiche specifiche	(2)
10. Imballaggio	25 kg
11. Iscrizioni supplementari sull'imballaggio	«BOMBAY / SUPPLIED TO THE INDIAN DAIRY CORPORATION UNDER THE FOOD-AID PROGRAMME OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY»
12. Periodo d'imbarco	Prima del 15 agosto 1984
13. Data di scadenza del termine di presentazione delle offerte	4 giugno 1984
14. In caso di seconda gara nel quadro dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1354/83:	
a) periodo d'imbarco	Prima del 31 agosto 1984
b) data di scadenza del termine di presentazione delle offerte	11 giugno 1984
15. Varie	—

Designazione della partita	B
1. Programma:	1982
a) base giuridica	Regolamento (CEE) n. 1039/82 del Consiglio
b) attribuzione	Regolamento (CEE) n. 1040/82 del Consiglio
2. Beneficiario	Repubblica dell'India
3. Paese di destinazione	
4. Fase e luogo di consegna	fob
5. Rappresentante del beneficiario (3)	Embassy of India, (Attn. Mr Chawla — Counsellor), Chaussée de Vleurgat 217, 1050 Bruxelles, (tel.: 02/640 91 40; telex: 22510 INDEMB B)
6. Quantitativo totale	100 t
7. Provenienza del burro	Mercato della Comunità
8. Organismo d'intervento detentore delle scorte	Britannico
9. Caratteristiche specifiche	(2)
10. Imballaggio	25 kg
11. Iscrizioni supplementari sull'imballaggio	« CALCUTTA / SUPPLIED TO THE INDIAN DAIRY CORPORATION UNDER THE FOOD-AID PROGRAMME OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY »
12. Periodo d'imbarco	Prima del 15 agosto 1984
13. Data di scadenza del termine di presentazione delle offerte	—
14. In caso di seconda gara nel quadro dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1354/83:	
a) periodo d'imbarco	—
b) data di scadenza del termine di presentazione delle offerte	—
15. Varie	Le spese di consegna sono determinate dall'organismo d'intervento britannico conformemente all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 1354/83

Designazione della partita	C	D
1. Programma:	1983	
a) base giuridica	Regolamento (CEE) n. 1992/83 del Consiglio	
b) attribuzione	Decisione della Commissione del 29 luglio 1983	
2. Beneficiario	Repubblica dell'India	
3. Paese di destinazione		
4. Fase e luogo di consegna	fob	
5. Rappresentante del beneficiario (3)	Embassy of India, (Attn. Mr Chawla — Counsellor), Chaussée de Vleurgat 217, 1050 Bruxelles, (tel.: 02/640 91 40; telex: 22510 INDEMB B)	
6. Quantitativo totale	300 t	200 t
7. Provenienza del burro	Mercato della Comunità	
8. Organismo d'intervento detentore delle scorte	—	
9. Caratteristiche specifiche	(2)	
10. Imballaggio	25 kg	
11. Iscrizioni supplementari sull'imballaggio	«BOMBAY / SUPPLIED TO THE INDIAN DAIRY CORPORATION UNDER THE FOOD-AID PROGRAMME OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY»	
12. Periodo d'imbarco	Prima del 15 luglio 1984	Prima del 15 agosto 1984
13. Data di scadenza del termine di presentazione delle offerte	4 giugno 1984	
14. In caso di seconda gara nel quadro dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1354/83:		
a) periodo d'imbarco	Prima del 31 luglio 1984	Prima del 31 agosto 1984
b) data di scadenza del termine di presentazione delle offerte	11 giugno 1984	
15. Varie	—	

Designazione della partita	E	F
1. Programma:	1983	
a) base giuridica	Regolamento (CEE) n. 1992/83 del Consiglio	
b) attribuzione	Decisione della Commissione del 29 luglio 1983	
2. Beneficiario	Repubblica dell'India	
3. Paese di destinazione		
4. Fase e luogo di consegna	fob	
5. Rappresentante del beneficiario (3)	Embassy of India, (Attn. Mr Chawla — Counsellor), Chaussée de Vleurgat 217, 1050 Bruxelles, (tel.: 02/640 91 40; telex: 22510 INDEMB B)	
6. Quantitativo totale	100 t	100 t
7. Provenienza del burro	Mercato della Comunità	
8. Organismo d'intervento detentore delle scorte	Belga	
9. Caratteristiche specifiche	(2)	
10. Imballaggio	25 kg	
11. Iscrizioni supplementari sull'imballaggio	« CALCUTTA / SUPPLIED TO THE INDIAN DAIRY CORPORATION UNDER THE FOOD-AID PROGRAMME OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY »	
12. Periodo d'imbarco	Prima del 15 luglio 1984	Prima del 15 agosto 1984
13. Data di scadenza del termine di presentazione delle offerte	—	
14. In caso di seconda gara nel quadro dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1354/83:		
a) periodo d'imbarco	—	
b) data di scadenza del termine di presentazione delle offerte	—	
15. Varie	Le spese di consegna sono determinate dall'organismo d'intervento belga conformemente all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 1354/83	

Note

(1) Il presente allegato, unitamente al bando pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 208 del 4 agosto 1983, pagina 9, funge da bando di gara.

(2) Il burro non salato deve essere stato fabbricato dopo il 1° marzo 1984, con crema fresca, dolce, pastorizzata, senza coloranti né neutralizzanti.

Non deve avere odore e deve presentare una struttura uniforme.

Il burro deve corrispondere alle seguenti caratteristiche tecniche:
— tenore di materia grassa: 82 % al minimo;
— tenore d'acqua: 16 % al massimo;
— tenore di materia secca non grassa: 1,5 % al massimo;
— pH: tra 6 e 6,7.

L'imballaggio deve essere conforme alle norme dell'articolo 5, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 685/69.

Il trasporto del burro deve essere effettuato a una temperatura compresa tra − 18 e − 10 °C (0 °F e 14 °F).

Lievito e muffa: meno di 20 per grammo.

(3) L'aggiudicatario prende contatto col beneficiario per determinare i documenti di spedizione necessari.